



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## **SENTENZE**

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

### **AMBITO: VIA – SILENZIO ASSENSO – AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE**

**TAR Campania, sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1275: non si applica il silenzio-assenso ex art. 17-bis alla materia delle autorizzazioni ambientali perché le norme UE impongono l'adozione di provvedimenti espressi – la VIA valuta gli effetti, tra le altre cose, su patrimonio culturale e paesaggio, perciò le relative valutazioni non possono essere rese per silentium – l'attivazione del "soccorso istruttorio" non è necessaria a fronte di incompletezza e carenza documentale non emendabile**

Il TAR Campania affronta una questione legata al rilascio di un giudizio di VIA negativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico fondato sul doppio parere negativo della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale PNRR.

In particolare, la ricorrente lamentava la tardività del parere negativo soprintendentizio (rilasciato oltre i 20 giorni previsti dalla disciplina speciale per i progetti PNRR) ed il conseguente formarsi di un parere positivo per silentium in punto impatto sul paesaggio; lamentava, poi, la mancata attivazione del "soccorso istruttorio" per la richiesta di integrazioni da parte dell'Amministrazione.

Quanto al primo aspetto, il TAR ricorda che il silenzio-assenso ex art. 17-bis della Legge 241/1990 non trova applicazione espressamente quando si discuta di pareri, nulla osta e simili per i quali il diritto eurounitario richieda l'adozione di provvedimenti espressi.



Il TAR fa rientrare il parere della Soprintendenza nell'alveo del giudizio di VIA, rendendolo partecipe della necessità di un provvedimento espresso: *“è necessario un atto espresso in materia di autorizzazione di impatto ambientale, nel senso esteso come sopra indicato anche alle componenti “patrimonio culturale” e “paesaggio”, anche per quanto concerne pareri o simili atti richiesti ad autorità diverse da quella procedente, prescrivendo che i risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte nel procedimento siano tenute in debita considerazione. L'esigenza di una valutazione appropriata, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto, attesta, senza che possano sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che, come detto, espressamente include le considerazioni attinenti alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, si concluda con un provvedimento espresso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 17 bis, comma 4, della L. n. 241 del 1990”*.

Il TAR richiama, poi, la previsione testuale dell'art. 25, comma 2-quater del Dlgs 152/2006 che, nell'ambito della disciplina speciale della VIA per i progetti PNRR, prevede il silenzio devolutivo al titolare del potere sostitutivo proprio nell'ipotesi di inerzia nel rilascio del concerto da parte del MIC, escludendo in radice l'applicabilità del silenzio-assenso orizzontale.

Il TAR sottolinea, poi, a gran forza la rilevanza degli interessi paesaggistici nonostante la collocazione del progetto in area idonea ex art. 20 del Dlgs 199/2021: *“la idoneità dell'area non comporta ex se l'assentibilità del progetto, poiché in tali ipotesi il legislatore ha comunque previsto la formulazione di pareri di compatibilità da parte degli organi preposti, ciò che evidentemente conferma la persistenza di un margine di autonomia valutativa in capo alle amministrazioni competenti in ordine alla tutela del vincolo che, come si è visto, nel caso in esame hanno espresso articolati e circostanziati pareri negativi”*.

Infatti, *“in argomento, va richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 5281/2025) secondo cui il procedimento di VIA può legittimamente concludersi con un giudizio negativo in ragione di un impatto significativo del progetto sul paesaggio”* e, quando *“sono in gioco opere infrastrutturali caratterizzate da un forte impatto visivo, il*



*paesaggio – quale bene potenzialmente inciso dalla realizzazione di interventi di rilevante impatto ambientale – deve essere considerato in una prospettiva spaziale più ampia rispetto alla mera delimitazione fisica risultante dall'eventuale presenza di provvedimenti di vincolo. In altri termini, in tali circostanze il paesaggio si configura come componente essenziale e qualificante dell'ambiente, secondo l'ampia accezione che di tale bene giuridico ha delineato l'elaborazione giurisprudenziale, anche di rango costituzionale (Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378)."*

Quanto al soccorso istruttorio, il TAR valorizza le innumerevoli e marcate lacunosità della documentazione inviata dal proponente per negare che, nel caso concreto, i vizi potessero essere emendati con integrazioni documentali o sopralluoghi nelle aree di impianto: a fronte di una lista di insufficienze trasversali alla valutazione (effetto cumulo, rischi di incidente rilevante, piano agricolo, biodiversità, disponibilità e consumi idrici, consumo di suolo, caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche dei suoli, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, salute umana, tra le altre), il TAR afferma che *"l'amministrazione ha evidenziato che l'incompletezza e la carenza della documentazione hanno dato luogo ad un quadro generale di grave insufficienza documentale istruttoria, non emendabile attraverso un mero sopralluogo nelle aree dell'impianto, come può desumersi dalla molteplicità dei rilievi sopra riportati"* ed è, quindi, legittimo il diniego tout court della VIA.

[Consulta la sentenza](#)